



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 278 del 16/09/2020

Repertorio Generale n. 1186 del 17/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 95 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 278 del 16/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 95 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB.

IL RUP

Premesso:

- che la L.R. 8/04/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti);
- che l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;
- che in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa SRR, ed ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;
- che la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione

del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un “Piano d’intervento”, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d’Ambito ed approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;

- che con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il “Piano d’intervento” di cui all’art.5, comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;

- che con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il suddetto piano d’intervento dell’ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;

- che a seguito dell’avvenuta approvazione del piano d’intervento dell’ARO da parte del competente Assessorato Regionale, è stato avviato il procedimento relativo alla procedura di evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi.

Visto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle anzidette procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Accertato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 25.05.2018, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del “*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Taormina*”, l’Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell’Area T.A.;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 25.05.2018, è stato stabilito di procedere all'affidamento servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del comune di Taormina, per l'importo di € 21.987.643,94 (oltre IVA al 10% pari ad € 2.198.764,39) costituito dall’importo da sottoporre a ribasso, pari ad € 21.328.014,62 ed € 659.629,32 quale importo per gli oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, e per una durata complessiva di anni 7 (sette) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara;

- che l’espletamento della gara d’appalto, così come disposto dall’art. 47 comma 20 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 pubblicata sulla GURS in data 31.01.2014, è stata demandata all’UREGA sezione provinciale di Messina, competente per territorio;

Visti:

- la Determina Dirigenziale n. 94 del 30.03.2018, di nomina del sottoscritto, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

- la dichiarazione che lo scrivente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti, dalla normativa anticorruzione e che, altresì, non si trova in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;

- i verbali di gara del 24.09.2018 n. 08/01, del 25.09.2018 n. 08/02, del 26.09.2018 n. 08/03 e n. 08/04, del 09.10.2018 n. 08/05 e del 18.03.2019 n. 08/06; - i verbali della commissione giudicatrice del 15.11.2018 n. 1/B, del 20.11.2018 n. 2/B, del 26.11.2018 n. 3/B, del 28.11.2018 n. 4/B, del 03.12.2018 n. 5/B, del 10.12.2018 n. 6/B, del 04.03.2019 n. 7/B e n. 8/B;

Visto, in particolare, il verbale di gara del 18.03.2019 n. 08/06, con il quale la commissione di gara, ai sensi dell’art. 9 comma 33, della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall’art. 1 comma 3 della L.R. n. 1/2017, ha proposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri

(SA), P.IVA: 04653190654, che aveva conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso del 13,870 % come da seguente prospetto:

- importo a base d'asta pari a	€ 21.328.014,62
- ribasso offerto 13,870 %	€ - 2.958.195,63
- importo aggiudicazione	€ 18.369.818,99
- oneri per la sicurezza	€ 659.629,32
- importo contrattuale	€ 19.029.488,31

Vista la Determina Dirigenziale n. 100 del 21.03.2019, con la quale sono stati approvati i verbali di gara, ovvero la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge;

Vista la Determina Dirigenziale n. 176 del 31.05.2019, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, all'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che ha conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge;

Visto che la ditta Onofaro Antonino srl, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sez. IV) R.G. n. 1074/2019, per l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 176 del 31.05.2019, con la quale il RUP ha aggiudicato l'appalto in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l, della Determina Dirigenziale n. 100 del 21.03.2019 e di tutti i verbali di gara, etc.;

Vista la sentenza N.693/2020 del 16.03.2020 con la quale il TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. IV, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti della ditta Onofaro Antonino srl, annullando gli atti impugnati, limitatamente alla doglianza relativa alla mancata attivazione di una procedura di controllo e verifica da parte della stazione appaltante, in relazione agli elementi di fatto dichiarati dalla TEK.R.A. srl in sede di gara, con riguardo ai precedenti appalti gestiti per Publiamambiente spa, Comune di Gela, Comune di Riesi, Comune di Piazza Armerina, Comune di Acerra, Comune di Acireale, Comune di Marano, **“salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata”**;

Vista la documentazione raccolta dallo scrivente Rup in esito alla nuova istruttoria (avviata in esecuzione della sentenza in argomento con Nota inviata alla TEK.R.A. ed alle predette Amministrazioni ed Enti in data 27.03.2020 e riscontrata dalla TEK.R.A. (con dichiarazione del 06.04.2020 e allegati), nonché da Alia Servizi Ambientali (ex Publiambiente) e dai Comuni di Acerra e Marano di Napoli); e trasmessa la stessa con nota 11903 del 25.05.2020, alla Commissione di Gara, oltre che alle Società Onofaro Antonino e TEK.R.A. ed ai rispettivi legali;

Visto l'allegato verbale di gara del 07.09.2019 n. 08/07, con il quale **“La Commissione, rivisti gli atti di gara, ... (unitamente alla documentazione trasmessa dal RUP), dai quali si rileva che la TEK.R.A. ha svolto le prestazioni regolarmente e che le penali comminatele risultano contestate ed al momento della gara ancora non definite [confermate anche dalla documentazione trasmessa dal RUP dalla quale risultano anche atti transattivi o tentativo di conciliazione (Publiambiente e Comune di Villa Literno, Acerra)] e che la rescissione ove si è concretizzata ha ad argomento fatti non attinenti all'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione del servizio, come da attestazioni/dichiarazioni delle varie amministrazioni/enti prodotte da TEK.R.A. nel DGUE, non rileva motivi oggettivi di esclusione quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nelle procedure di gara, così come dettano le linee guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio con delibera n. 1293 del 16/11/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11/10/2017.**

*Per quanto sopra, la Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 33, della l.r. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2017, **ripropone l'aggiudicazione in favore del seguente operatore economico:***

N. Off.	Ragione Sociale	Sede	Partita IVA
9	TEK.RA S.r.l.	Via Raiola, 59 - 84012 ANGRÌ (SA)	04653190654

che ha conseguito il punteggio complessivo di **92,2626** ed offerto un ribasso del **13,870 %** per cui:

- importo a base d'asta pari a	€	21.328.014,62	(ventunomilionitrecentoventottomilazeroquattordici/62)
- ribasso offerto 13,8700 %	€	2.958.195,63	(duemilioninovecentocinquantottomilacentonovantacinque/63)
- importo aggiudicazione	€	18.369.818,99	(diciottomilionitrecentosessantanovemilaottocentodiciotto/99)
- oneri per la sicurezza	€	659.629,32	(seicentocinquantanovemilaseicentoventinove/32)
- importo contrattuale	€	19.029.448,31	(diciannovemilionizeroventinovemilaquattrocentoquarantotto/31)''

Riesaminate le dichiarazioni e la documentazione di gara della TEK.R.A. con le integrazioni raccolte in esito alla predetta nuova istruttoria, in virtù dei documenti trasmessi dalla stessa TEK.R.A. con dichiarazione del 06.04.2000 (formulata ai sensi dell'art.76 e degli artt.46 e 47 DPR 445/2000), nonché delle Note di riscontro da parte di Alia Servizi Ambientali (ex Publiambiente) e dai Comuni di Acerra e Marano di Napoli, da cui risulta in particolare che:

1) **per Publiambiente (oggi Alia Servizi Ambientali)**: le contestazioni della Stazione appaltante si riferiscono ad un periodo complessivo di due mesi di servizio avviato d'urgenza l'1.12.2015 e revocato il 27.01.2016. La cessazione anticipata del rapporto contrattuale è stata contestata in giudizio e la vicenda si è conclusa con atto di transazione dell'1.02.2019 che esclude espressamente ogni riconoscimento di responsabilità;

2) **per Gela**: a fronte di un credito della TEK.R.A. nei confronti del Comune di € 6.534.731,12 (per il quale la stessa aveva ottenuto dei decreti ingiuntivi) è stata stipulata tra le parti una scrittura privata transattiva in data 23.01.2019; è stato, comunque, proposto dal Comune un successivo giudizio di revocazione dei decreti ingiuntivi non opposti (N.7768/2019 R.G.) con istanza di sospensione che è stata rigettata dal Tribunale di Palermo con Ordinanza del 09.12.2019 (rinvio udienza al 04.02.2020). Inoltre, con riferimento alle penalità e decurtazioni applicate dalla Stazione Appaltante in esecuzione del contratto rep. n.52 del 25.08.2014 e dichiarate da TEK.R.A. in sede di gara, in assenza di riscontro in merito da parte del Comune di Gela, gli attestati di regolare esecuzione del servizio per gli anni 2017-2018 fanno propendere per una soluzione positiva delle questioni insorte tra il Comune e la Società (cfr., Attestati per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2018, prot.143301 del 14.12.2017 e prot.53322 del 14.05.2019, "Le prestazioni, come attestate, sono state effettivamente rese secondo la quantità e qualità richiesta e con ottima capacità di esecuzione. Inoltre, si specifica che ad oggi il servizio è ancora in corso di esecuzione.");

3) **per Riesi**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza (esiste agli atti una Nota del Responsabile dell'Area dei Ser. Tec. Urb ed Amb. del Comune di Riesi, prot.1089 del 23.01.2020, nella quale si legge: "TEK.R.A. ... non ha creato problemi durante lo svolgimento del servizio") - (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020 per ulteriori elementi)

4) **per Piazza Armerina**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza (esiste agli atti una Nota del Comune di Piazza Armerina, prot.2854 del 24.01.2020, nella quale si legge: "Le violazioni hanno riguardato specifici adempimenti previsti dal CSA, senza pregiudizio per la continuità della prosecuzione del servizio. Le violazioni non hanno comportato aspetti penalmente rilevanti"), (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020 per ulteriori elementi);

5) **per Acerra**: il Comune, con Nota del 02.04.2020, ha comunicato di aver applicato penali per disservizi vari dal 02.02.2017 al 31.12.2018 per € **786.470,78**, alla data di presentazione dell'offerta per € **625.949,97**, pari a 1,15% dell'importo dell'appalto di € **54.380.670,00** - (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020). Il ricorso per ATP proposto dalla TEK.R.A. si è concluso con una Relazione di CTU del 18.04.2019 dalla quale emergono inadempienze da parte di entrambi i soggetti. Allo stato non si conosce l'esito del giudizio di cui parla il Comune di Acerra, instaurato dalla TEK.R.A., a quanto pare, per la restituzione di una parte delle

somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di penale. Dalla CTU risulta, comunque, che il Comune dovrebbe restituire l'importo di € 411.372,26 e, quindi, una eventuale penale di € **375.098,52**, pari allo 0,69% dell'importo contrattuale (al 31.12.2018);

6) **per Acireale**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza; fino alla data presentazione offerta sarebbero state applicate penali per € 169.849,31 pari allo 0,36% importo contrattuale di € 46.816.370,22, contestate dinanzi al Trib. di Catania - RG 18457/2019-(cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020);

7) **per Marano di Napoli**: il Comune, con Nota 8639 del 30.03.2020 (e successiva nota del 27.04.2020), ha comunicato che non vi è stata alcuna risoluzione contrattuale con la TEK.R.A. e che sono state applicate penali per l'anno 2017 di €160.600,00, per l'anno 2018 di €197.429,00 (€ 196.600,00 fino alla presentazione offerta, pari allo 0,70% dell'importo contrattuale di € 28.127.433,86), per l'anno 2019 di €106.750,00. Le penali relative agli anni 2017/2018 sono oggetto di contestazione giudiziale non ancora definita (Trib. Napoli RG 19548/2019) (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020);

Considerato che dall'analisi e dalla valutazione degli elementi sopra riportati, risultanti dalla documentazione agli atti di gara o acquisita successivamente, non emergono episodi che consentono di dimostrare e ritenere che la Società TEK.R.A. si sia resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come indicato dall'art.80, comma 5, lett.c, D. Lgs. 50/2016 nel testo applicabile alla fattispecie in esame (quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione...);

Ritenuto di approvare il verbale di gara n. 08/07 del 07.09.2020 e la proposta di aggiudicazione;

Vista la Documentazione Antimafia, rilasciata dal Ministero dell'Interno PR_SAUTG_Ingresso_0046788_20190408 del 24.01.2020, con la quale si informa che a carico della suindicata TEK.R.A. srl e dei relativi soggetti di cui all'Art. 85 del D.Lgs. 159/2011, a quella data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Vista l'attestazione del 25.06.2020, del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14500 del 25.06.2020, con il quale si attesta, che a carico della società: *TEK.R.A. srl, con sede in Angri alla via Raiola n. 59*, non figurano in corso, presso questo Tribunale, procedure di fallimento, di concordato preventivo di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Territoriale di Pagani, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16787 del 20.07.2020, avente per oggetto: “*Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive. Soggetto: TEK.R.A. srl C.F.: 04653190654*”, con la quale si comunica che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate;

Vista l'attestazione n. 513/2020/R del 23.07.2020, del Ministero della Giustizia (Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 14.11.202 n. 313), di Messina, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17348 del 27.07.2020, dalla quale non risulta NULLA, nel Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nei confronti della ditta: *TEK.R.A. srl, con sede in via Raiola n. 59 – Angri (Italia) C.F.: 04653190654*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INPS 21448625 data richiesta 18.06.2020, con scadenza validità 16.10.2020, dal quale si evince che la ditta TEK.R.A. srl, con sede in via Renato Raiola n. 59, 84012 Angri, P. IVA: 04653190654, risulta regolare nei confronti dell'INPS

e INAIL;

Dato atto che:

- nei confronti dell'impresa aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. e accertati mediante la banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del medesimo Codice dei Contratti;

- la citata documentazione è depositata presso l'U.T.C. competente per materia e presso atto dell'espletamento delle procedure di verifica ed esame della stessa;

Ritenuto pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione della gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654;

Accertato che con Determina Sindacale n.19 del 23.5..2019, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse all'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Area Urbanistica e Lavori Pubblici" .

Visti:

- il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 ss. mm. ii.;
- la L.R. del 12.07.2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;- la Legge 6.11.2012, n.190;
- il D.Lgs. n.33/2013 s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare l'allegato verbale di gara n. 08/07 del 07.09.2020, relativo alla gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, inerente l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, con il quale è stata riproposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654.

Di aggiudicare, in via definitiva la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, all'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che a conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31, così distinti:

- importo a base d'asta pari a	€ 21.328.014,62
- ribasso offerto 13,870 %	€ - 2.958.195,63
- importo aggiudicazione	€ 18.369.818,99
- oneri per la sicurezza	€ 659.629,32
- importo contrattuale	€ 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge.

Di autorizzare, per ragioni di igiene e di salute pubblica, l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art.32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.

Dare atto che alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento si provvederà come segue:

- quanto a € 3.737.935,20 I.V.A. compresa al 10 % con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2020-2021)
- quanto alla rimanente somma pari a € 17.194.501,94, I.V.A. compresa al 10 %, con gli stanziamenti che saranno appostati nei bilanci di previsione 2022-2027.

Di provvedere, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii., alla pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché, ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati.

Di dare atto che:

- l'affidamento in oggetto indicato ha il seguente CIG74371523FB ;
- il presente provvedimento, in esecuzione dell'art. 23 del D.L. n.33/2013 sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Taormina "www.comune.taormina.it" sezione "*Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti*";
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. Massimo Puglisi – responsabile dell'area Urbanistica e Lavori Pubblici;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania, competente per territorio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o dalla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo del sito istituzionale del Comune di Taormina ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Sottoscritta dal RUP/Responsabile di Area

**(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO TERRITORIALE DELL'UREGA DI MESSINA

VERBALE DI GARA N. 08/07
SEDUTA DEL 07.09.2020

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina -
Stazione Appaltante: ARO di Taormina - CUP E21180000300004 - CIG74371523FB
Importo complessivo dell'appalto: Euro 21.987.643,94
Oneri per la sicurezza: Euro 659.629,32
Importo a base d'asta: Euro 21.328.014,62

Oggi, giorno sette del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 09:30 nella sede dell'Ufficio su intestato, previa convocazione prot. 118116 del 07/08/2020 e successiva prot. 119538 del 11/08/2020 a seguito della richiesta con pec del 10/08/2020 da parte dell'operatore Onofaro Antonino srl e del sollecito del Comune di Taormina con nota 16784 del 20/07/2020, si riunisce la Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 9 della Lr. 12/2011, come sostituito dal comma 3 dell'art.1 della Lr. 1/2017 e dell'art.2 del Decreto Assessoriale 13 settembre 2017, così composta:

- Ing. Matteo Bonfiglio - Presidente
- Ing. Clemente D'Aveni - Vice Presidente
- Geom. Carmelo Roberto Sorbello - Componente designato dalla Stazione Appaltante.

Si premette che l'odierna seduta si è resa necessaria in riscontro alla nota del 08.07.2020 dello Studio Legale Rotigliano che assiste la ditta Onofaro, pervenuta dall'UREGA di Messina con e-mail del 10.07.2020, con la quale lamenta l'"*illegittimità del verbale di gara dell'11 giugno 2020, per violazione del principio di pubblicità della relativa seduta*".

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della commissione di gara, il Funzionario Direttivo Dott. Giovanni Rovito nominato con nota prot. 79339 del 05/04/2018.

Sono presenti in qualità di rappresentanti delle imprese partecipanti:

- Avv. Riccardo Rotigliano nato a Palermo il 23.03.1972, identificato a mezzo Patente Auto n. U13K63306K rilasciata da MIT-UCO per delega del 07.09.2020 e presentata brevi manu, del Sig. Onofaro Claudio - amministratore unico dell'impresa Onofaro Antonino srl - Pietro identificato a mezzo C.I. n. AV 5293651 rilasciata dal Comune di Siracusa il 04/08/2015, delegato per conto della ditta TEK.RA S.r.l ;
- Il Sig. Giacomo Lapiana nato a Castel di Iudica (CT) il 20.03.1970, identificato a mezzo Carta Identità rilasciata dal Comune di Castel di Iudica n. AU4099557 in data 10.10.2014, delegato dalla ditta PROGITEK, ovvero dal suo legale rappresentante Sig. Giuseppe Sarpi nato a Ragusa il 27.03.1987, giusta delega del 03.09.2020 e pervenuta a mezzo PEC in data 03.09.2020 ed acquisita in pari data al protocollo dell'UREGA di Messina al n. 0127835.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta di gara

Alle ore 10.00 si presenta il Sig. Antonino Palermo, identificato a mezzo P.A. n. CT5346453K del 22/02/2003, delegato per conto della ditta DUSTY srl (delega già acquisita).

Preliminarmente la Commissione in merito a quanto lamentato dallo Studio Legale Rotigliano fa presente che la seduta del 11.06.2020 non è avvenuta in forma riservata ma solo secondo le disposizioni di cui ai vari decreti nazionali ed alle determinate del Presidente della Regione Siciliana che non consentivano la presenza di pubblico. L'intento della Commissione di Gara, era quello di dare una celere risposta al RUP ed ottemperare al pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), che con sentenza n.693 del 16/03/2020 ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti della ditta Onofaro Antonino srl. sostenendo che *“la valutazione dei presunti illeciti professionali non è stata compiuta nel corso della procedura di gara”* ne colmata con *“il tentativo di sommaria istruttoria posto in essere dal RUP il 30 ottobre 2019”* e *“gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti vanno annullati; salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata”*.

La Commissione, pertanto, si sarebbe dovuta riunire per meglio esprimere la propria valutazione.

Al fine di meglio chiarire l'operato di questa Commissione si richiamano le Linee Guida 6 dell'ANAC che al punto 4.2 lett. a) dispongono che la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 co. 5 lett. c) è condotta mediante accesso al casellario informatico ANAC. Tali verifiche pertanto competono alla Commissione di gara che ha infatti accesso al Casellario.

Tutte le altre verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese attraverso il DGUE non inserite nel Casellario informatico sono invece di competenza della Stazione Appaltante. Vedi stesse Linee guida 6, punto 4.2, *“E' infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.”*

Ancora si riporta il punto 6.4 delle citate linee guida 6 che recita *“La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.”*

Diversamente, una esclusione del concorrente in forza di una valutazione discrezionale, disposta dalla Commissione di gara e a maggior ragione dalla Commissione istituita presso l'UREGA, che opera per le diverse Stazioni appaltanti del territorio di competenza, comporterebbe la trasformazione, per uniformità di comportamento in tutte le gare, dei motivi che rilevano ai fini di una eventuale esclusione in motivi di esclusione automatica, rendendo nulla la portata del potere discrezionale che attiene ad ogni singola Stazione Appaltante.

Non è da meno evidenziare che la Commissione a conclusione del proprio operato formula solo una proposta di aggiudicazione che il RUP può condividere o procedere ad una valutazione di secondo livello pervenendo ad una diversa decisione.

Tutto quanto fin qui rappresentato, la Commissione procede a meglio motivare la propria valutazione della Tekra, rivedendo le dichiarazioni e la documentazione della società Tekra srl prodotte in sede gara, integrata dalla documentazione trasmessa dal RUP (nota 11903 del 25.05.2020, pervenuta all'UREGA di Messina con pec del 26.05.2020).

Si ribadisce che in merito all'operato della Commissione di Gara, essa lo espleta verificando i requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui si è verificata la completezza e la conformità a quanto prescritto dal bando e disciplinare di gara, **attenendosi scrupolosamente a valutazioni oggettive**. Infatti, per quanto prima rappresentato, non si ritiene che ad essa competano valutazioni che discendono da **apprezamenti discrezionali**.

Con riferimento alle dichiarazioni di esclusioni, risoluzioni contrattuali e penali, il codice al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recita: *“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena”*, per cui non può essere disposta l'esclusione di una impresa dalla gara sino al momento del **finale accertamento** sui fatti contestati e delle relative responsabilità.

Si ricorda, inoltre, quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, cioè che la disposizione **“gravi illeciti professionali”** costituisce una **“fattispecie aperta”** in quanto è rimessa alla discrezionalità di ciascuna amministrazione la valutazione circa i comportamenti gravi e significativi idonei a porre dubbi.

Di seguito si riportano in tabella sia le dichiarazioni che la documentazione di gara della Tekra e la documentazione trasmessa dal RUP che si elenca:

- Comune di Casola - attestato di regolare esecuzione del servizio 01.09.2012-21.05.2014, come da nota 22.10.2014
- Comune di Acerra - attestato di affidamento in corso dal 02.02.2017 come da nota 11.09.2019
- Comune di Acerra - comminate penali anni 2017-2019, già contestate quelle del 2017-2018 e oggetto di tentativo di conciliazione del 18.04.2019, come da nota del 02.04.2020
- Comune di Acerra - Tribunale di Napoli - relazione CTU tentativo di conciliazione del 18.04.2019
- Comune di Gela - attestato di regolare esecuzione del servizio 01.01-1412.2017, come da nota di pari data
- Comune di Gela - scrittura privata transattiva del 23.01.2019
- Comune di Gela - Tribunale Onorario di Palermo sezione specializzata in materia di imprese civile - ordinanza NRG n.2019/7768 del 09.12.2019, rinvio-udienza al 04.02.2020
- Comune di Marano - penali anni 2017-2018 pende giudizio presso il Tribunale di Napoli RG 19548/19, come da nota del 30.03.2020
- Comune di Villa Literno - atto transattivo del 12.04.2019
- Publiambiente SpA - atto di transazione del 01.02.2019
- SRR 4 Caltanissetta Prov. Sud (Gela, Piazza Armerina, Niscemi, Butera, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Delia) - attestato di regolare esecuzione del servizio 01.01.2016-31.12.2017, come da note del 28.03.2017 e 26.10.2018
- Tekra - dichiarazione (Publiambiente SpA, Comune di Casola, Villa Literno, Acerra, Gela, Acireale, Marano, Piazza Armerina, Riesi), come da nota del 06.04.2020.

ente	dichiarazioni Tekra in fase di gara (DGUE)		attestazioni prodotte da Tekra in fase di gara	documentazione trasmessa dal RUP con pec del 26/05/2020 all'UREGA di Messina, da questo per e-mail il 27/05/2020 alla Commissione
Casola	annullamento in autotutela aggiudicazione per mancanza requisito professionale dichiarato come posseduto (determ.42 del 04/12/2013) - è stato oggetto contenzioso conclusosi sfavorevolmente a Tekra - TAR Campania Napoli Sez.VII sent. 2021 e 2022/2014 e CdS Sez. V sent. 2775/2014	pendente Trib. Napoli Sez.III dichiarazione avvenuta risoluzione contratto e TAR Lazio Sez. I annullamento iscrizione casellario. Relativa alla falsa attestazione è ancora pendente il procedimento penale	attestato regolare esecuzione del servizio: 01/09-31/12/2012 prot.5921 del 22/10/2014, anno 2013 prot.5943 del 23/10/2014, 01/01-21/5/2014 prot.5949 del 23/10/2014	sembra Tekra: attestato regolare esecuzione servizio: 01/09-31/12/2012 nota prot. 5921 del 22/10/2014, anno 2016 prot. 5943 del 23/10/2014, 01/01-21/5/2014 prot.5949 del 23/10/2014
		CdS sez.IV sentenza 85/2016 escludeva che episodio potesse rilevare quale causa di esclusione automatica da altre procedure		
		pendente Trib. Torre Annunziata reati p. e p. artt.81 cpv, 110-485-640 co.2 n.1 c.p. e 48, 110-479 c.p. - in fase di escussione dei testi del P.M.		
Publiambiente spa	penali e scioglimento unilaterale del rapporto. Non sono riportate le inadempienze	giudizio pendente trib. Firenze		atto di transazione del 01/02/2019 con cui all'art.2 "Alia Servizi Ambientali SpA rinuncia a qualificare la cessazione del rapporto contrattuale disposta col richiamato provvedimento prot. n. 556 in data 27.01.2016, ...", inoltre le parti "non hanno altro da pretendere l'una nei confronti delle altre, per i titoli e le ragioni richiamate nel presente atto" (art.7), il giudizio "pendente di fronte al Trib. Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, sarà abbandonato ai sensi dell'art.309 c.p.c." (art.8). Non si rileva chi lo ha trasmesso

Villa Literno	<p>morosità del Comune – Tekra diffida pagamento prestazioni pena risoluzione contratto. S.A. non adempie. Società ritiene risolto il contratto. S.A. contesta alla società grave negligenza professionale e applica penali – comunica al casellario informatico dell' ANAC - CdS accoglie appello cautelare Tekra modesta entità penali</p>	<p>pendente giudizio trib. Napoli sez. III e TAR Lazio sez. I</p>	<p>certificato servizio: 14/7/2014-31/12/2015 prot.5655 del 8/4/2016, anno 2016 prot.1136 del 26/01/2017</p>	<p>Tekra 06/04/2020: penali pari allo 0,84% dell'importo contrattuale € 2.153.761,65. In corso di causa raggiunto accordo transattivo il 12/04/2019 la S.A. restituisce € 20.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa. Cancellazione annotazione con provvedimento ANAC del 07/06/2019</p>
Mondragone	<p>Comune intimava prosecuzione attività stesse condizioni - Comune moroso - impresa otteneva decreti ingiuntivi 1024-1429-1848/2016- dal Trib. Santa Maria Capua Vetere</p>	<p>Trib. Napoli Sezione specializzata in materia di impresa</p>		
Gela	<p>comune moroso - impresa otteneva decreti ingiuntivi 3088-3893/2016, 5625/2017 - applicate penali</p>	<p>penali contestate e istanza di annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo</p>		<p>attestato di (ottima) regolare esecuzione del servizio: anno 2017 prot.143301 del 14/12/2017, anno 2018 prot.53322 del 14/05/2019</p>
				<p>scrittura privata transattiva del 23/01/2019 sul debito che il Comune ha nei confronti di Tekra di € 6.534.734,12 oltre ad interessi di mora</p>
				<p>Tribunale Ordinario di Palermo sezione specializzata in materia di imprese civile – per revoca decreti ingiuntivi - ordinanza NRG n.2019/7768 del 09/12/2019, rigetto istanza sospensione e rinvio udienza al 04/02/2020 non in possesso della Commissione</p>
Riesi	<p>penali e decurtazioni</p>	<p>contestate e istanza annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo</p>		<p>Tekra 06/04/2020: fino alla data presentazione offerta, penali per € 17.621,35 pari allo 0,598% importo contrattuale di € 2.940.000,00</p>
Piazza Armerina	<p>penali e decurtazioni</p>	<p>penali contestate e istanza di annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo</p>		<p>Tekra 06/04/2020: fino alla data presentazione offerta, penali per € 56.224,63 pari allo 0,3% importo contrattuale di € 14.631.110,20</p>
Acerra	<p>penali e decurtazioni</p>	<p>penali contestate e istanza di annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo</p>		<p>Comune con nota del 02/04/2020 attesta affidamento in corso dal 02/02/2017, nessun risoluzione contrattuale. Applicate penali: anni 2017-2018 € 786.470,78, anno 2019 € 83.300,00, risultano contestate ed è pendente procedimento Trib. Napoli con tentativo di conciliazione non sottoscritto dal Comune</p>
				<p>Tekra 06/04/2020: fino alla data presentazione offerta penali per € 625.949,97 pari a 1,15% importo contrattuale di € 54.380.670,38</p>
Acireale	<p>penali e decurtazioni</p>	<p>contestate e istanza annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo</p>		<p>Tekra 06/04/2020: fino alla data presentazione offerta penali per € 169.849,31 pari allo 0,36% importo contrattuale € 46.819.370,22. Trib. Catania RG 18457/2019 procedimento illegittimità penali</p>

Marano	penali e decurtazioni	contestate e istanza annullamento e introduzione procedimento cautelare accertamento tecnico preventivo	Comune con nota 8639 del 30/03/2020 comunica che non vi è alcuna risoluzione contrattuale e che sono state applicate penali: anno 2017 € 160.600,00, anno 2018 € 197.429,00 (€ 196.600,00 fino alla presentazione offerta), anno 2019 € 106.750,00. Quelle 2017 e 2018 sono oggetto di contestazione pendente Trib. Napoli RG 19548/2019
			Tekra 06/04/2020: fino alla data presentazione offerta penali per € 196.600,00 pari allo 0,70% importo contrattuale € 28.127.433,86. Trib. Napoli RG 19548/2019 per annullamento penali
Boscotrecase			attestato regolare esecuzione del servizio: 01/01-31/7/2015, 01/8-31/12/2015 ambedue del 7/6/2016, anni 2016-2017 senza prot. e data
Procida			certificato di regolare esecuzione: anno 2015 prot.5534 del 15/4/2016, anno 2016 prot.8331 del 15/5/2017
SRR 4 Caltanissetta Prov. Sud			attestato regolare esecuzione: anno 2015 prot.30 del 10/3/2016, anno 2016 prot.30 del 28/3/2017 Comune Gela, Piazza Armerina, Niscemi, Butera, Riesi, Sammartino, Mazzarino, Citta di Delia
Monte di Procida			anni 2013-2016 prot.689 del 16/01/2017, anni 2016-2017 senza prot. e data
San Giovanni Rotondo			attestato esecuzione servizio 18/7-31/12/2016 del 31/3/2017, anno 2017 del 02/3/2018
Pollena Trocchia			attestato servizio: 30/6-31/12/2017 del 01/3/2018

Si riporta di seguito quanto risulta dalla verifica dalle annotazioni sugli operatori economici effettuata dalla Commissione relativa alla Tekra in data 26.09.2018 presso il casellario informatico ANAC:

“La stazione appaltante Comune di Villa Literno, con modello A) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n.106555 del 12.09.2017, ha comunicato che con determina n.55 del 04.07.2017 ha proceduto all’applicazione delle penali previste dell’art.20 del Capitolato Speciale d’Appalto, relativo all’affidamento del “Servizio di igiene urbana presso il Comune di Villa Literno”, nei confronti soc. TEKRA srl (C.F. 04653190654), per grave negligenza professionale.

La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico, ai sensi della delibera del Consiglio dell'Autorità n.1386 del 21 dicembre 2016, relativa al casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche."

La Commissione, rivisti gli atti di gara, riassunti nel prospetto sopra riportato (unitamente alla documentazione trasmessa dal RUP), dai quali si rileva che la Tekra ha svolto le prestazioni regolarmente e che le penali comminatele risultano contestate ed al momento della gara ancora non definite [confermate anche dalla documentazione trasmessa dal RUP dalla quale risultano anche atti transattivi o tentativo di conciliazione (Publiambiente e Comune di Villa Literno, Acerra)] e che la rescissione ove si è concretizzata ha ad argomento fatti non attinenti all'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione del servizio, come da attestazioni/dichiarazioni delle varie amministrazioni/enti prodotte da Tekra nel DGUE, **non rileva** motivi oggettivi di esclusione quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nelle procedure di gara, così come dettano le linee guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio con delibera n. 1293 del 16/11/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11/10/2017.

Per quanto sopra, la Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 33, della l.r. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2017, **ripropone l'aggiudicazione** in favore del seguente operatore economico:

N. Off.	Ragione Sociale	Sede	Partita IVA
9	TEK.RA S.r.l.	Via Raiola, 59 - 84012 ANGRÌ (SA)	04653190654

che ha conseguito il punteggio complessivo di **92,2626** ed offerto un ribasso del **13,870 %** per cui:

- importo a base d'asta pari a	€ 21.328.014,62	(ventunomilionitrecentoventottomilazeroquattordici/62)
- ribasso offerto 13,8700 %	€ 2.958.195,63	(duemilioninovecentocinquantomilacentonovantacinque/63)
- importo aggiudicazione	€ 18.369.818,99	(diciottomilionitrecentosessantanovemilaoctocentodiciotto/99)
- oneri per la sicurezza	€ 659.629,32	(seicentocinquantanovemilaseicentoventinove/32)
- importo contrattuale	€ 19.029.448,31	(diciannovemilionizeroventinovemilquattrocentoquarantotto/31)

La Commissione di Gara dichiara, altresì, secondo classificato il seguente operatore economico:

N. Off.	Ragione Sociale	Sede	Partita IVA
7	ONOFARO Antonino Srl	c.da Feudo, 131 - 98074 NASO (ME)	03095780833

che ha conseguito il punteggio complessivo di **88,6857** ed offerto il ribasso del **13,480%**.

L'avv. Rotigliano per conto della Onofaro Antonino S.r.l. chiede l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione:

"contesta l'operato del seggio di gara per le seguenti considerazioni:

- 1) Per quanto sia divenuto irrilevante, stante la presente seduta pubblica, contesta che la seduta precedente, come sostiene la Commissione, non sia stata riservata, dal momento che, per definizione, è tale (riservata) ogni seduta della quale non siano stati preventivamente informati gli operatori economici interessati;
- 2) Si chiede alla Commissione di specificare se essa abbia o non abbia accertato in modo completo il possesso del requisito di ordine generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d. lgs. n. 50/16, ovvero se tale accertamento sia stato dalla stessa Commissione rimesso alla stazione appaltante. In tale seconda evenienza, si rammenta che il Comune (vedi nota prot. n. 16784 del 20/7/20) ha attribuito alla Commissione di gara il compito di pronunciarsi in modo definitivo e completo sull'ammissione della Tekra S.r.l., senza distinguere tra elementi oggettivi ed elementi soggettivi relativi al possesso del requisito di che trattasi;
- 3) Si ribadisce in questa sede il contenuto della propria pec del 9/7/20, avuto riguardo al fatto che:
 - La commissione di gara mostra di considerare che la semplice contestazione in giudizio impedisce di apprezzare il precedente dell'operatore economico. Tesi, questa, in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-41/18, 19/6/19);
 - La Commissione di gara ritiene ammissibile la produzione documentale di atti e fatti successivi all'epoca di presentazione della domanda. In particolare, gli atti e fatti - quelli relativi alle contestazioni - sono tutti successivi alla dichiarazione della Tekra S.r.l. del **23 luglio 2018**. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di conciliazione (che comunque NON equivale ad una "contestazione") del **18/4/19** in relazione all'appalto col comune di Acerra, alla scrittura privata

transattiva del Comune di Gela del 23/1/19, all'ordinanza del Tribunale di Gela del 4/2/20, al giudizio relativo al Comune di Marano introdotto dalla Tekra con citazione innanzi il Tribunale di Napoli, r.g. n. 19548/19, iscritto a ruolo il 10/12/19, all'atto transattivo col Comune di Villa Literno del 12/4/19, alla transazione con Publiambiente S.p.A. del 1° febbraio 2019.

La commissione omette di considerare con sentenza del TAR Campania (n. 787/20), è stata confermata l'esclusione disposta da un altro seggio di gara (Asia Napoli S.p.A.), sulla base dello stesso identico compendio dichiarativo (identiche, infatti, sono le dichiarazioni rese dalla Tekra in entrambe le gare: cfr. allegato n. 4 alla nota del 16/3/20 dell'avv. Rotigliano e all. 18 alla pec dello stesso del 9/7/20)."

Per i punti 1, 2 e 3 primi due sub-punti la Commissione ritiene di essersi già pronunciata nel corpo del verbale. In merito al punto 3) sub-punto 3) con riferimento alla richiamata sentenza del TAR Campania n.787 del 18.02.2020 da parte del ricorrente, la Commissione ritiene che il giudice ha valutato l'operato dell'Amministrazione, la quale dovendosi impegnare contrattualmente ha effettuato una valutazione di secondo livello in ordine all'integrità e all'affidabilità del concorrente pervenendo a suo giudizio alla "complessiva inaffidabilità" della Tekra.

Il presente in sostituzione del verbale dell'11.06.2020.

La Commissione di gara consegna il presente verbale al Dirigente responsabile del Servizio Urega di Messina e, lo onera a trasmetterlo al RUP per gli adempimenti di propria competenza.

La seduta è chiusa alle ore 11:40.


Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, fin qui redatto in duplice originale, di cui uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE

1) Ing. Matteo Bonfiglio – Presidente

2) Ing. Clemente D'Aveni - Vice Presidente

3) Geom. Carmelo Roberto Sorbello - Componente Stazione Appaltante



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is for Matteo Bonfiglio, the middle one for Clemente D'Aveni, and the bottom one for Carmelo Roberto Sorbello. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21448625	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEK.R.A. S.R.L.
Codice fiscale	04653190654
Sede legale	VIA RENATO RAIOLA 59 ANGRI SA 84012

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 278 del 16/09/2020

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 95 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile puntualizzando che gli impegni di spesa saranno assunti sulla base delle disposizioni normative vigenti. Si precisa che la somma di € 17.194.501,94, I.V.A. compresa al 10 %, sarà prevista negli stanziamenti dei bilanci di previsione a decorrere dal 2022 e fino al 2027.

Taormina , 17/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale